

I805G - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE SCATOLIFICIO IDEALKART

Provvedimento n. 30588

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *"Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90"* (di seguito, in breve, *"Linee guida"*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l'Autorità ha accertato la società Scatolificio Idealkart S.r.l. (di seguito anche la Parte) e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group –Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla menzionata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, la società Scatolificio Idealkart S.r.l. è stata sanzionata per 735.188 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 27 gennaio 2023, n. 951 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Scatolificio Idealkart S.r.l. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6084/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Scatolificio Idealkart S.r.l.;

VISTA, in particolare, nella parte motiva della sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che *"lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore"*, aggiungendo inoltre che *"la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime"*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare *"tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'articolo 15 della L n. 287/90 rideterminando la sanzione – nella specie invero non di importo proibitivo – specificamente motivando in ordine alla sua adeguatezza e proporzionalità, al fine eventualmente di personalizzarla"*;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Scatolificio Idealkart S.r.l. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

a) l'avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società Scatolificio Idealkart S.r.l.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli